

SENTENZA
N° 833/2011
R.G. 2977/2006
CRON: 5754
REP: 1388



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE CIVILE

Composto dai signori magistrati:

Dott. Salvatore Polito Presidente

Dott.ssa Veronica Milone Giudice rel.

Dott.ssa Viviana Urso Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa n. 2987/04 R.G. avente ad oggetto: intermediazione finanziaria e
condannatorio;

DA

- M L nata a Siracusa il ... CF: ...
- S o L nato a Catania il ... CF: ...
- E P nato a Siracusa il ... CF: ...
- M Y nato ad Avola il ... CF: ...
- T G nato a Siracusa il ... CF: ...
- Y G nata a Floridia il ... CF: ...
- L R C nato a Misterbianco il ... CF: ...
- M E A A nata a Taormina il ... CF: ...
- M E nato a Roma il ... CF: ...

Ni P nato a Enschede (Olanda) il

CF: ;

C Si nato ad Avola il 3 CF:

Ci C nata a Taormina il) CF: ;

tutti elettivamente domiciliati in Siracusa viale Montedoro n. 54 (studio
Avv. ti Sallicano-Reale) presso l'Avv. Corrado Celeste che con l'Avv.
Rosanna Cafaro del Foro di Lecce li rappresenta e difende per mandato a
margine dell'atto introduttivo;

-attori-

Ci Er nato a Siracusa il 13 CF: ;

L Si , nato ad Avola il CF: ;

P Si nata ad Avola il

CF: ;

Ci R nato a Siracusa il CF: ;

Bi Gi nata a Siracusa il) CF: ;

A Ai nato a Bronte il) CF: ;

N Ai nato a Bronte il CF: ;

C Si nata a AVOLA il) CF: ;

tutti elettivamente domiciliati in Siracusa viale Montedoro n. 54 (studio
Avv. ti Sallicano-Reale) presso l'Avv. Corrado Celeste che con l'Avv.
Rosanna Cafaro del Foro di Lecce li rappresenta e difende per mandato a
margine dei due atti di intervento del 15-17.11.2004 e del 17.11-1.12.2004;

-interventuti-

CONTRO

Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a., con sede in Lecce, strada provinciale Lecce-Surbo, Zona Industriale, CF:00143640753, in persona del legale rappresentate pro tempore e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese per mandato in calce all'atto di citazione dall'Avv. Francesco Carbonetti, dall'Avv. Roberto Della Vecchia e dall'Avv. Marinella Rizza, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, in Siracusa C.so Gelone n. 103;

-convenute-

All'udienza di discussione del 26.4.2011 i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale da intendersi integralmente trascritto ed il Collegio si riservava di decidere ai sensi dell'art. 16 comma 5 D.Lvo 17.1.03 n. 6.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24.9.2004

... convenivano avanti questo Tribunale, la Banca 121 Promozione Finanziaria spa e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponendo di avere sottoscritto proposte di adesione ai piani finanziari denominati MY WAY e 4 You. Deducevano che detti prodotti erano stati presentati loro come piani di investimento di carattere previdenziale ad elevata redditività che consentivano di accedere al mercato finanziario mediante versamenti mensili di importo modesto.

Deducevano la nullità dei contratti per contrarietà all'ordine pubblico consistente nell'ingiustificata violazione della parità di trattamento tra le parti, per difetto di causa e carenza di interesse, per violazione dei doveri di informazione, diligenza e trasparenza di cui all'art. 21 TUF 58/98 e degli artt. 26 e 28 Reg. Consob n. 11522.

Rilevavano, inoltre, l'annullabilità dei detti contratti per vizio del consenso, dato che l'adesione ai suddetti piani di investimento era stata carpita con dolo e sulla falsa prospettazione circa le reali caratteristiche dei suddetti prodotti finanziari. Lamentavano il danno subito in conseguenza della sottoscrizione dei suddetti contratti, danno che quantificavano in misura pari alle rate versate in esecuzione dei contratti. Deducevano infine l'inefficacia delle clausole relative all'estinzione anticipata siccome vessatorie.

Chiedevano dichiararsi la nullità dei contratti sottoscritti da ciascuno di loro. In subordine chiedevano l'annullamento degli stessi, nonché la condanna in solido delle banche convenute alla restituzione delle somme percepite ed al risarcimento del danno.

Si costituivano le banche convenute eccependo la carenza di legittimazione passiva della Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a. con riferimento alle domande avanzate da taluni attori -indicati in atti- e la carenza di legittimazione passiva della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in ordine alle domande proposte da altri attori- indicati in atti-, e ciò in dipendenza della diversa titolarità dei rapporti in contestazione in esito alle vicende successive che avevano interessato dapprima la Banca 121 s.p.a. -estinta a seguito di fusione ed incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.- e quindi la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e la Banca 121



Promozione Finanziaria s.p.a. alla quale, con atto del 31.12.2002, la prima aveva conferito un proprio ramo d'azienda.

Nel merito contestavano la fondatezza delle domande e ne chiedevano il rigetto.

Con separato atto del 15-17.11.2004 intervenivano volontariamente in giudizio (

ra, mentre con atto del 17.11-1.12.2004 interveniva (a i quali, esprimevano di avere anch'essi stipulato contratti di investimento finanziario della medesima tipologia di quelli sottoscritti dagli attori e, sulla scorta di identici rilievi critici, formulavano le stesse conclusioni.

La causa, esaurita la fase di scambio delle memorie preparatorie, entrava nella fase istruttoria. All'udienza collegiale del 27.6.2007 il procuratore degli attori dichiarava che (

avevano definito transattivamente la lite con le banche convenute.

In esito all'assunzione delle prove, la causa veniva rimessa una prima volta al Collegio per la decisione e quindi posta nuovamente in istruttoria per l'espletamento di CTU.

Svolto il detto accertamento tecnico la causa veniva quindi rimessa all'udienza di discussione del 26.4.2011 e posta in decisione con i termini di cui all'art. 16 comma 5° D.Lvo 5/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo va rilevata la cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni processuali di

... i quali in corso di causa hanno definito transattivamente la lite con le banche convenute.

Rimangono quindi da esaminare le domande di

... i quali tutti nel corso dell'anno 2001 hanno sottoscritto i contratti di investimento denominati "4 you".

2. Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta delle due banche convenute.

La questione, alla luce delle puntualizzazioni effettuate dalle convenute negli atti difensivi, delle acquisizioni documentali verificate anche dal CTU e dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con le summenzionate parti, può ritenersi superata nel senso che la legittimazione passiva, con riferimento alle residue posizioni in contestazione, appartiene alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Le banche convenute -v. anche memoria conclusionale ex art 12 d.lvo 5/03- hanno dichiarato il difetto di legittimazione della Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a. con riferimento alle posizioni dei soggetti -attori e intervenuti principali autonomi - delle cui posizioni si controverso. Le suddette banche hanno infatti riconosciuto che il conferimento del ramo

6



d'azienda dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. -successore a titolo universale dell'estinta Banca 121 s.p.a- alla Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a non ha interessato i rapporti in oggetto.

Perciò la disposta CTU ha consentito di accertare che le comunicazioni relative ai contratti stipulati dai suddetti attori sono state inviate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la quale ha anche richiesto e/o attestato l'avvenuto e/o il mancato pagamento delle rate di rimborso del finanziamento correlato all'operazione di investimento. Ciò consente di ritenere superate "de plano" le prospettate inesattezze sotto il profilo della legittimazione passiva, dato che, esclusa per esplicita ammissione delle stesse convenute la legittimazione della società conformatrice del ramo d'azienda, la titolarità dei rapporti in contestazione appartiene "per tabulas" alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., società che ha incorporato per fusione la Banca 121 s.p.a. la quale ha stipulato i contratti in oggetto.

3. Nel merito va rilevato quanto segue.

Preliminarmente non è inopportuno premettere alcune considerazioni inerenti al profilo interpretativo della normativa finanziaria.



Le finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall'art. 21 Dlvo n. 58/98 -cd. TUF- e dall'art. 26 lett. p del Reg. Consob citato, non è quella di imporre l'osservanza, da parte del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza trasparenza ecc, bensì quella di assicurare all'investitore il supporto di un esperto che con rettitudine e chiarezza gli consenta di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al profilo di rischio

soggettivamente adeguato e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile.

Tutta la disciplina in materia è infatti ispirata all'esigenza - ribadita dai criteri dettati, con riguardo ai doveri di informazione, dal regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 11522 dell'1.7.98 - di garantire all'investitore l'instaurarsi di un rapporto con l'intermediario che sia nella fase antecedente all'investimento che in quella dell'investimento stesso sia tale da assicurare un servizio informato ed obiettivo, fondato sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche personali dell'investitore (con riferimento alla propensione al rischio, alla sua situazione finanziaria, alla sua esperienza in investimenti ecc.) e sulle concrete informazioni rese in merito al prodotto con riguardo ai rischi specifici ed alle implicazioni connesse al tipo di investimento trattato, onde garantire una scelta dell'investitore pienamente consapevole e concretamente adeguata alle sue necessità.

Tanto è avvertita dal legislatore l'esigenza di tutelare l'investitore nel compimento di operazioni finanziarie caratterizzate da margini variabili di aleatorietà, tali da potersi rivelare rovinose, che è implicitamente ritenuta la responsabilità del soggetto abilitato per il danno cagionato all'investitore. L'art. 23 TUF, infatti, significativamente adossa al soggetto abilitato, nei giudizi risarcitori promossi dal cliente, l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Ciò indirettamente conferma che l'osservanza dei doveri sopra menzionati non si traduce in un mero comportamento formale (illustrazione del prodotto e consegna dei documenti), ma impone al promotore finanziario il ben più pregnante dovere di attivarsi, in tutti i modi, per realizzare in concreto l'interesse dell'investitore.

4.Orbene, l'adesione da parte degli attori al piano "4 You" ha comportato l'assunzione dell'obbligo di rimborso di un finanziamento erogato dalla Banca 121 s.p.a di cui però è pacifico che gli stessi non avessero bisogno. Dalle testimonianze raccolte emerge invero che i promotori finanziari avevano presentato il programma finanziario agli attori come piano di accumulo con funzione previdenziale-assicurativa, che avrebbe consentito loro di accedere, al momento del pensionamento e/o della scadenza ad una fonte integrativa di reddito, con possibilità per gli stessi "di uscirne in qualunque momento". Gli attori, dunque, non avevano di base alcun interesse di accedere ad un finanziamento.

Tanto precisato, i piani finanziari sottoscritti dagli attori potrebbero, naturalmente, presentare un qualche interesse inascolto dall'investitore, non disponendo di somme di denaro, fosse disposto a chiedere un finanziamento alla banca da destinare all'acquisto di titoli e ad accettare l'alea (n.b. solo a suo carico) che alla scadenza del piano i titoli azionari -facenti parte del fondo di investimento acquistato- possano avere un controvalore monetario tale da rappresentare, comunque, un utile rispetto agli oneri derivanti dal rimborso del finanziamento, il cui tasso di interesse (come è pacifico) è superiore al rendimento delle obbligazioni acquistate.

Solo in tale ipotesi potrebbe, al più, profilarsi un interesse all'adesione ai piani finanziari in oggetto.

Ciò, ovviamente, senza considerare i particolari aspetti -rectius, unitariamente valutati, anomali- che caratterizzano l'operazione negoziale in oggetto e che presentano più profili di distorsione da schemi legali quali a titolo esemplificativo:

-lo snaturamento evidente della funzione del mutuo che non realizza affatto, come è sua prerogativa, la funzione di realtà e quindi la disponibilità immediata di denaro per il mutuatario, ma imprime un vincolo di destinazione all'importo finanziato che, lungi dall'entrare nelle tasche del mutuatario, viene impiegato per l'acquisto di prodotti finanziari con scadenza trentennale;

- la realizzazione dell'interesse -del tutto aleatorio- dell'investitore solo in esito all'integrale rimborso del mutuo, atteso lo spossessamento dei titoli, in favore della banca, derivante dalla costituzione in pegno degli stessi a garanzia del rimborso stesso;

-il fatto di addossare al solo investitore l'alea che ~~alla data di costituzione del~~ piano i titoli possano avere o non avere un qualche valore, tale da controbilanciare il pagamento degli interessi su una somma non entrata nella disponibilità dell'investitore ed il rendimento inferiore maturato nelle more sui titoli obbligazionari;

-il fatto che a fronte di ciò la banca lucrì guadagni certi connessi agli interessi dovuti in relazione alla somma mutuata, alla gestione del conto di gestione e amministrazione titoli, al conto corrente di appoggio.

-il vincolo di pegno costituito sui titoli acquistati per un periodo pari alla durata del piano di investimento, con conseguente diritto della banca di percepire i frutti ex art. 2791 c.c. e quindi di incamerare il rendimento dei titoli obbligazionari che sono gli unici sicuramente fruttiferi;

-la facoltà di recesso dell'investitore dal contratto di finanziamento dietro pagamento di una penale palesemente illegittima siccome rimessa a criteri obiettivamente oscuri e di non chiara determinabilità, ecc.



A fronte di tutti tali rilievi, non è altrettanto manifesto l'interesse degli attori ad un investimento finanziario di tale natura.

La "spinta" all'investimento era infatti quella - confermata anche dalle risultanze testimoniali - di realizzare la redditività di un investimento mediante il versamento di modiche rate mensili della cui reale natura gli attori, verosimilmente, non erano del tutto consapevoli. E' pacifico peraltro che gli attori, al di là delle formalistiche attestazioni riportate sulla modulistica allegata, erano semplici dipendenti o lavoratori autonomi in settori del tutto diversi, quando addirittura nemmeno questo.

E' fondamento da dubitare quindi che gli stessi disponessero degli strumenti conoscitivi adeguati alla comprensione della reale natura dell'operazione finanziaria da loro sottoscritta e che in realtà avessero effettivamente confidato nell'obiettivo - prospettato loro dal promotore finanziario amico o parente o di cui comunque si fidavano - di concretizzare attraverso tale operazione un piano di accumulo di tipo assicurativo.

La scheda relativa all'individuazione del profilo di rischio e dei dati personali dei clienti, riporta invece, per tutti gli attori, l'indicazione di una esperienza finanziaria "approfondita" e di una propensione al rischio "alta". Tali caratteristiche, tuttavia, non trovano riscontro nelle emergenze acquisite. Ciò avvalorata la conclusione che l'operatore finanziario si sia limitato a barrare le caselle riportate nei suddetti moduli senza alcun approfondimento effettivo circa le reali caratteristiche ed esigenze personali dei singoli investitori (odierni attori). Peraltro, è significativo che gli attori abbiano aderito ai piani di investimento per un importo complessivo non elevato, assumendo l'obbligo del rimborso mensile di rate di modesto ammontare. Tale

circostanza -prescindendo dai dati formali circa i profili di rischio riportati nei relativi documenti informativi- avvalorata la tesi che l'interesse degli attori non fosse quello di impegnarsi in un investimento così rischioso e di così particolare strutturazione.

A fronte di ciò la banca -e per suo tramite il promotore finanziario- aveva l'onere di rendere edotti i clienti, con esaustiva ed imparziale informazione, che l'adesione ai piani in esame avrebbe comportato tutte le conseguenze sopra illustrate che caratterizzano i prodotti finanziari in oggetto (e ad un tempo ne rendono evidente l'anomalia funzionale e strutturale).

In realtà la banca, attenendosi alle regole comportamentali imposte dalle norme sopra ricordate, avrebbe dovuto esimersi dal proporre l'adesione ad un prodotto finanziario così congegnato. Ha invece così agito perché, innegabilmente, aveva un proprio interesse al collocamento dei suddetti piani, in quanto banca facente parte del gruppo di gestione dei prodotti finanziari, che concedeva anche il finanziamento e ne lucrava gli interessi.

L'interesse della banca al collocamento dei prodotti in oggetto e l'omissione dei doveri comportamentali in danno degli attori, trova ulteriore conferma nel fatto che agli stessi non è stata nemmeno prospettata un'alternativa di investimento -pur di elevato indice di rischio- rispetto ai piani in questione.

Non risulta, infatti, che la trattativa che ha preceduto la sottoscrizione dei piani di investimento sia stata accompagnata dalla presentazione di altri prodotti e che la scelta degli investitori sia caduta sui piani finanziari in oggetto a seguito di una scelta meditata ed adeguatamente "informata".

Non risulta, in definitiva, che sia stato indagato, in concreto, quale fosse per gli attori "il miglior risultato possibile" in funzione delle loro personali

esigenze. Ne consegue che non solo la banca non ha provato di avere in concreto assolto al proprio dovere di diligenza, trasparenza, correttezza, informazione e quant'altro, ma, al contrario, è provata la violazione di siffatti doveri.

L'aver sottoposto agli attori un solo piano di investimento, non rispondente alle loro concrete esigenze e senza averli adeguatamente informati circa i rischi e le reali caratteristiche dei piani finanziari, basta già a fondare un giudizio di responsabilità risarcitoria della banca per il danno subito dagli attori.

A tal proposito è necessario puntualizzare che la Suprema Corte -v. SU 6725/07- ha negato l'applicabilità del c.d. principio di nullità virtuale ex art. 1418 c.c. enucleato dalla giurisprudenza di merito, affermando che dalla natura imperativa di una norma che imponga determinati obblighi non discende automaticamente, in mancanza di una espressa previsione, la sanzione di nullità in caso di sua violazione. Ne consegue che la violazione dei doveri imposti dalle norme sopra citate può solo dare luogo, in mancanza di una previsione di nullità, a responsabilità precontrattuale nella fase della trattativa antecedente alla conclusione del contratto o a responsabilità contrattuale per il caso, invece, di violazione dei suddetti doveri nella fase, successiva, dell'esecuzione del contratto.

In conformità ai superiori principi deve quindi affermarsi che la violazione dei doveri di diligenza, chiarezza e informazione posta in essere nei confronti degli attori dà luogo non già alla nullità dei contratti, ma, semmai, alla responsabilità risarcitoria della banca per averli indirizzati nella scelta di un programma di investimento finanziario non rispondente ai loro reali interessi.

5. Esclusa la nullità dei contratti in dipendenza dei doveri di informazione sopra ricordati, va quindi esaminata la domanda di nullità dei contratti per difetto di meritevolezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322 comma 2, 1343 e 1418 c.c., espressamente invocata dagli attori.

Il Collegio ritiene di condividere l'interpretazione applicativa adottata da parte della giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello di Salerno 30.9.2009; Tr. Civitavecchia 20.4.07; Tr. Salerno 26.9.07; Tr. Brindisi 21.6.05; Tr. Brindisi 24.10.05) e di dovere quindi ritenere nullo per difetto di causa il contratto in esame.

Le sopra ricordate divergenze del contratto atipico "4you" evidenziano lo snaturamento dello scopo rispetto al contratto di mutuo, giacché, come sopra rilevato, l'investitore si sobbarca, per un arco di tempo notevole, ad un obbligo di rimborso mensile di somme che non sono mai entrate nella sua disponibilità e, d'altro canto, investe con le stesse somme in prodotti finanziari -vincolati in pegno sino alla scadenza, il cui frutto viene medio tempore incamerato dalla banca- la cui gestione ed andamento sfugge al suo controllo anche in termini di risultato finale e che in definitiva lo espongono, a fronte di costi e oneri certi, ad un risultato non solo incerto ed aleatorio, ma sicuramente non vantaggioso né utile. Ciò che è certo, di contro, è che l'unico contraente che trae beneficio da siffatta operazione è la banca la quale lucra remunerazioni, in termini di interessi, di commissioni e quant'altro. Sussiste in definitiva, per le ragioni sopra elencate, uno squilibrio contrattuale che supera di gran lunga la normale alea contrattuale e pone l'investitore -che quale consumatore è un contraente debole- in una posizione di evidente

2001 all'agosto 2002 la somma di € 4.648,11. Risulta inoltre che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il 17 marzo del 2003 aveva comunicato al T. la situazione relativa ai suddetti contratti attestando che l'ammontare delle rate pagate al 31.12.2002 era complessivamente pari ad € 5.887,72. La divergenza rilevata dal CTU con riferimento al numero dei contratti indicati dalla banca nella suddetta comunicazione e quella invece riportata sui documenti contrattuali non incide sull'identificazione dei rapporti che sono, specificamente riferiti ai contratti 4 You per il resto coincidenti nelle loro connotazioni di rata, scadenza, data di stipulazione ecc. con quelli sottoscritti dal T. E' probabile che la discrasia numerica dipenda dalle vicende successive che hanno interessato la banca originaria contraente e quella alla stessa subentrata o che, invece, la diversa numerazione attenga alle coordinate bancarie del conto di appoggio per il rimborso delle rate del finanziamento. Resta il fatto che T. ha stipulato con la Banca IMI s.p.a. quei contratti e che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., succeduta alla stessa, ha comunicato al T. le rate pagate sino al 31.12.2002 in esecuzione dei suddetti rapporti contrattuali. La somma che conseguentemente la banca è tenuta a rimborsare al T. è di € 5.887,72 che la stessa ha riconosciuto essere stata pagata. Su tale somma vanno conteggiati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

1.10

Dalla relazione di CTU si rileva che la predetta in esecuzione dei contratti 4 you stipulati il 7.5.2001 ha corrisposto rate di rimborso del finanziamento del complessivo ammontare di € 17.972,70 (come si evince dalle comunicazioni della BMPS del 4.8.2010). La banca va quindi condannata alla restituzione in



favore della V del suddetto importo con gli interessi dalla domanda al soddisfo.

I R L G

Risulta che il predetto ha sottoscritto il piano 4you il 25.5.2001 e che in esecuzione del contratto ha rimborsato n. 23 rate per un complessivo ammontare di € 7.127,11 (v. comunicazione BMPS del 28.10.2003). Ne consegue che la banca va condannata alla restituzione in favore del L. b. i del detto importo maggiorato dagli interessi a far data dalla domanda e sino al pagamento.

M E A A

Dalla CTU risulta che la predetta in esecuzione del contratto 4 you del 28.5.2001 ha corrisposto n. 93 rate di rimborso per un ammontare complessivo di € 7.204,57 che vanno conseguentemente restituite alla stessa con gli interessi dalla domanda al soddisfo.

C S

Il predetto ha sottoscritto il piano 4 you il 17.7.2001 con rimborso della prima rata a decorrere dal 31.8.2001. Il CTU ha tuttavia verificato che agli atti del giudizio non risulta prodotta alcuna documentazione comprovante il pagamento di rate di rimborso. Su tali presupposti non può essere adottata alcuna statuizione in merito alla restituzione di importi asseritamente pagati dall'attore in esecuzione del contratto in oggetto.

P S

La predetta ha sottoscritto il contratto 4 you il 22.6.2001 ed ha versato n. 35 rate per un importo complessivo di € 10.845,59 (v. comunicazione BMPS del

9.2.2005). Detto importo va quindi restituito all'attrice con gli interessi dalla domanda all'effettivo pagamento.

C. S. I.

Anche con riferimento alla predetta intervenuta principale il CTU ha rilevato che la comunicazione del 10.2.2010 della BMPS reca una indicazione numerica diversa da quella del contratto sottoscritto con la Banca 121 s.p.a., ferme le ulteriori caratteristiche contrattuali. Valgono anche con riferimento all'attrice le stesse conclusioni sopra indicate con riferimento alla posizione di T. G. Ne consegue che sulla scorta della suddetta comunicazione deve ritenersi l'avvenuto pagamento di n. 103 rate alla data del 31.12.2009 per un importo di € 7.979,41. Il prospetto allegato dalla C. riportante le rate pagate sino al 30.9.2010 (per un ammontare complessivo di € 8.676,64) costituisce un documento di non identificata provenienza, sicché non può tenersene conto.

La banca va dunque condannata alla restituzione in favore della C. del complessivo importo di € 7.979,41 con gli interessi dalla domanda e sino al soddisfo.

8. Segue alla soccombenza la condanna della Banca MPS s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore degli attori.

Dette spese vanno liquidate in complessive di cui € per spese comprese quelle di CTU, oltre a quelle spese generali, IVA e CPA.

Sussistono giusti motivi per compensare, anzitutto tra le altre parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo, nella domanda proposta con citazione del 24.9.2004 da l

, con l'intervento del 15-17.11.2004 di

l e con

l'intervento del 17.11-1.12.2004 di nei confronti di Banca

Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e di Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a.

così statuisce:

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a

dichiara la nullità dei contratti di cui è causa stipulati da l

condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a restituire a l

gli

importi indicati in motivazione, con gli interessi dalla domanda al soddisfo;


condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento, in favore

degli stessi attori, delle spese processuali che liquida in complessivi


e) di cui e per spese comprese quelle di CTU, oltre
rimborso spese generali, IVA e CPA;
compensa interamente tra le altre parti le spese del giudizio.

Così deciso in Siracusa il 12.7.2011

Il Giudice Est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20-7-2011
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott. ...